



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 22 DIC. 2015 Protocollo N° 519802 Class: E70200 Prat. Fasc. Allegati N°01

Oggetto: Linee guida in materia di indennizzi relative ad emergenze veterinarie epidemiche. Aggiornamento.

P.E.C.

Ai Sig. Dirigenti dei
Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
del Veneto

In allegato alla presente si inviano le nuove “linee guida in materia di indennizzi” da applicarsi in occasione di emergenze veterinarie epidemiche.

Seguirà l’invio degli allegati moduli a mezzo mail.


Tutta la succitata documentazione è comunque reperibile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/malattie-infettive>

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Dott. Giorgio Cester

 MB/sm

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84



REGIONE DEL VENETO

Linee guida
in materia di indennizzi
relative alle emergenze veterinarie epidemiche

2015

PREMESSA

Gli allevatori che a seguito di un focolaio di malattia infettiva hanno subito un danno economico, ai fini della corresponsione delle indennità dovute, ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a produrre una serie di documenti e a compilare determinati moduli che poi devono essere inviati alla Regione per il tramite dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

Detti moduli non sono sempre di facile reperimento, inoltre a volte ne vengono usati alcuni che risultano difformi da quanto prevede la normativa, oppure carenti di alcune informazioni che vi dovrebbero essere contenute. Allo stesso modo, non sempre appare chiaro l'iter procedurale che deve essere messo in atto dall'allevatore, dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e, ancor più a monte, dal Sindaco del Comune ove si situa l'allevamento, e questo costituisce la causa principale dei ritardi nell'espletamento delle pratiche burocratiche previste e quindi, alla fine, esita in un ritardo nell'erogazione dell'indennizzo a favore dell'allevatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, le presenti Linee Guida si propongono di costituire un valido aiuto per la messa in atto di tutte le procedure che devono essere seguite dalle parti coinvolte ai fini di una corretta, puntuale e sollecita corresponsione dell'indennizzo: a tal fine sono corredate, oltre che da una rassegna della modulistica da impiegare, anche da una raccolta sintetica delle principali norme in materia.

NOTE GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Durante le operazioni di estinzione del focolaio si deve prestare particolare attenzione al n. degli animali coinvolti, alla loro età ed al loro peso.

Quest'ultimo soprattutto nel caso in cui gli animali non trovino la loro valutazione nel bollettino ISMEA.

Tutto ciò premesso, a seguito della conclusione delle operazioni di chiusura del focolaio (abbattimento o macellazione, eventuali distruzione di materiali e prodotti, pulizia e disinfezione, etc.) possono essere espletate le procedure per la richiesta dell'indennizzo, tenendo conto di quanto segue:

1) L. 218/88 e s.m.i.:

Ai sensi della L. 218/88 e s.m.i. è riconosciuta una indennità pari a:

- 100% del valore di mercato degli animali;
- 80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione *“di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati”*;
- percentuale di compensazione, di cui al primo comma dell'articolo 34 del DPR 633/72, qualora il proprietario o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

1.1 CALCOLO DEL VALORE DEGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 218/88:

“Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi (...) è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (...).”

Ai sensi del D.M. 298/89, che determina i criteri succitati dalla L. 218/88 *“Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A. Con la stessa procedura viene individuato il valore di mercato anche per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura”*.

NB: Nel calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti deve essere presa, come riferimento, **la data della notifica dell'ordinanza sindacale di sequestro e abbattimento (indicando anche l'ora nel caso di allevamento produttore di uova).**

Per il calcolo del valore di mercato di suddetti animali si fa riferimento all'ultimo bollettino ISMEA disponibile già pubblicato.

Es. se la data della notifica dell'ordinanza cade di mercoledì e il bollettino viene pubblicato il lunedì, per il calcolo si terrà conto dei valori riportati dal bollettino che casualmente coincide con la settimana di abbattimento.

Nel caso di macellazione al valore dell'indennizzo dovrà essere detratto l'importo ricavato dalla vendita della carni, ex art. 2, comma 5 della L. 218/88.

Ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del medesimo D.M. “In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A. (...), il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerale dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio”.

NB: Nel caso il calcolo non rientri nella casistica prevista dal Bollettino ISMEA, il valore di mercato è calcolato sulla base dei Bollettini delle CCIAA, in proporzione a:

- peso dell'animale /degli animali al rendering, se la distruzione avviene presso impianti autorizzati;
- peso medio degli animali (campione rappresentativo), in caso di infossamento.

Qualora nei bollettini non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il loro valore di mercato è determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

METODO DI CALCOLO DEL VALORE DEGLI ANIMALI APPROVATO DALLA COMMISSIONE REGIONALE NELL'ANNO 2000

Si ricorda che con nota prot. n. 5051 del 27 marzo 2000, la scrivente struttura regionale aveva comunicato alle Aziende Ulss del Veneto il metodo di calcolo del valore degli animali, concordato, in occasione dell'emergenza aviaria del 2000, con la Regione Lombardia, ed approvato dalla Commissione Regionale di cui all'art. 5 del D.M. 298/89, di seguito riportato.

Il calcolo della settimana di allevamento viene determinato sulla base delle date di accasamento e del citato sequestro, arrotondato per eccesso il valore ricavato (esempio 7 settimane e 1 giorno = 8 settimane).

Il bollettino ISMEA riporta il valore di mercato riferito ad una data settimana di riferimento (esempio polli 4 settimane = € 1.422); in questa fattispecie il valore dell'indennizzo sarà determinato detraendo dal valore di riferimento la somma totale delle percentuali in detrazione (esempio: valore di riferimento a 4 settimane € 1.422, età degli animali abbattuti settimane 2, detrazione 1.5% per settimana, calcolo dell'indennizzo finale € 1.422 – 3% (ossia 1.5*2) = € 1.379).

1.2 CALCOLO DEL VALORE DELLE UOVA

Con nota prot. n. DGSA II/7351/p del 9 luglio 2007, il Ministero della Salute ha precisato che: “qualora in caso di riscontro di positività in incubatoio oppure in allevamenti in fase di deposizione (di uova da cova), si renda necessario procedere alla distruzione delle uova, dette uova **non possono** essere considerate prodotti in quanto destinate all'incubazione. Di conseguenza, il loro rimborso dovrà essere pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio secondo i criteri stabiliti dalla L. 2 giugno 1988, n. 218”

Con nota prot. n. 15680 dell'8/8/2013 il Ministero ha ribadito che in relazione alle uova prodotte in allevamenti di galline ovaiole “le uova da consumo distrutte sono considerate “prodotti” e quindi il loro rimborso sarà pari all'80% del valore di mercato attribuito”.

Alla luce di quanto sopra si stabilisce, quindi, che ai fini del calcolo del valore dell'indennizzo:

- le uova da consumo sono da considerarsi “prodotti” e quindi rimborsabili all'80%.
- le uova da cova sono da considerarsi animali e quindi rimborsabili al 100%.

Dato che il valore di mercato della uova non è reperibile sul Bollettino ISMEA per la determinazione dell'indennizzo ci si deve riferire a quanto segue:

- a) Per le **uova da consumo** bisogna fare riferimento alle tabelle della Camera di Commercio di Forlì.
Premesso che in allevamento si tiene traccia quotidianamente della quantità di uova prodotte e che il dato viene riportato su una tabella, il numero di uova da indennizzare dovrà essere conteggiato immediatamente prima dell'abbattimento delle ovaiole; ciò perché dal momento del sequestro fino a quello dell'abbattimento esse continuano a deporre uova.
E' necessario, inoltre, determinare il peso medio delle uova prima della loro distruzione per definire correttamente gli indennizzi dovuti in quanto le tabelle di cui sopra fanno riferimento a fasce di peso.
- b) Per quanto concerne invece **le uova da cova e i pulcini** distrutti negli incubatoi, bisogna fare riferimento alla tabella di valori approvata dalla Commissione regionale (v. paragrafo n. 3 "Approfondimento: procedure per l'indennizzo per influenza aviaria").

1.3 RIMBORSO DELLE SPESE OPERATIVE

Le spese operative come, ad esempio, quelle sostenute per la pulizia, la disinfezione e per lo smaltimento delle carcasse non sono rimborsabili, ad eccezione dei focolai di malattie infettive contemplate dalla vigente normativa comunitaria (ad esempio gli indennizzi per influenza aviaria) in quanto suddette spese (al netto dell'IVA) rientrano fra quelle operative rimborsabili dall'Unione Europea.

1.4 RIMBORSO DELLE SPESE CONNESSE

L'art. 2 comma 4 della L. 218/88 ammette il rimborso dell'80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione "*di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati*".

Come precisato nella nota regionale del 27/03/2000 (ns. prot. n. 5051) "*non si applica alcuna percentuale di compensazione per il mangime e per le attrezzature. Per questi prodotti e attrezzature l'indennizzo è pari all'80% dell'imponibile*".

1.5 PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE

1.5.1 Valore degli animali. L'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 2 della L. 218/88 prevede che "*l'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione(*), nel caso in cui il proprietario degli animali, di cui sia stato disposto l'abbattimento, sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del DPR 633/1972*".

E' necessario, pertanto, allegare alla documentazione **la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante quanto suddetto** effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, dall'allevatore medesimo.

(*)Il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2005, ha modificato le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/1972, nei seguenti termini:

settore	vecchia percentuale	nuova percentuale
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01)	7.5	7.3
animali vivi della specie suina, ovina e caprina	7.5	7.3
volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05- ex 02.02)	7.5	7.5 (invariata)
animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo	7.0	7.0 (invariata)
conigli domestici, lepri, ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. 01.06)	7.5	7.3
pollame (galline, tacchini, faraone, anatre, oche, piccioni, fagiani, pernici), rane (v.d. 01.06)	7.5	7.5 (invariata)

1.5.2 Uova: Il D.M. 23 dicembre 2005 recante “Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80”, il cui art. 2 recita:

1. Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

(...)

*c) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, **nonché ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;***

(...)

La lettera c) richiama al numero 11) della Tabella A, parte prima del DPR 633/72 che prevede i seguenti prodotti:

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

Dal combinato disposto della Tabella A parte prima del DPR 633/72 e del DM 23 dicembre 2005, si evince che alle "uova di volatili in guscio fresche o conservate" si applichi una percentuale di compensazione dell' 8,80%.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi ritenere che:

a) gli indennizzi relativi alle uova prodotte in allevamenti di galline ovaiole si possono far rientrare nella categoria n. 11) *uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05)* della Tabella A prima parte del DPR 633/72, a cui quindi va associata la percentuale **dell'8.8%** (come da art. 1 comma 1 lettera c) del DM 23 dicembre 2005;

b) gli indennizzi relativi alle uova prodotte in allevamenti di riproduttori si possono far rientrare nella categoria n. 3) *volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02)*, della Tabella A prima parte del DPR 633/72 a cui quindi va associata la percentuale del 7,5% prevista dal DM 12 maggio 1992.

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo riguardi uova in parte embrionate ed in parte destinate alla pastorizzazione, la percentuale di compensazione spetta solo per quelle embrionate nella misura del 7.5%; questo perché quelle destinate alla pastorizzazione è difficile inserirle sia nella cat. v.d. 01.05 che in v.d. ex 04.05.

1.6 ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'art. 3, comma 3 della L. 218/88 recita “Le Regioni provvedono direttamente, entro 60 gg. dall'abbattimento, a liquidare gli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali”.

Per ovviare a tale eventualità è auspicabile che l'Azienda ULSS:

a) invii la pratica alla Regione, non appena in possesso della completa documentazione,

b) provveda ad anticipare per conto della Regione medesima, e su disposizione formale della stessa, l'indennizzo dovuto all'allevatore. Sarà cura successiva della competente struttura regionale avviare le procedure per il rimborso delle somme erogate.

2) L.R. 25/85 e s.m.i.:

Il pagamento dei sussidi previsti dalla L.R. 25/85 è condizionata alla sussistenza di fondi disponibili nello specifico capitolo di bilancio di previsione della Regione del Veneto.

Inoltre, data la natura contributiva della presente legge regionale, nel caso pervenga alla scrivente struttura una consistente richiesta di indennizzi, l'ammontare degli stessi verrà proporzionalmente decurtata fino alla concorrenza della somma disponibile nel bilancio d'esercizio.

2.1 art. 2 lettera a)

In caso di morte e/o abbattimento di animali infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive (p.e. mixomatosi, peste americana etc.), per i quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi, è riconosciuto un sussidio calcolato secondo il combinato disposto della L. 218/88 e D.M. 298/89. Per approfondimenti v. punto 1).

2.2 art. 2 lettera b)

Ai sensi dell'art. 2, lettera b) e dell'art. 3, punto 2) per *“l'abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorché negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi”* è riconosciuto un sussidio determinato secondo *“le misure stabilite con Legge 28 maggio 1981 n. 296 e successive modificazioni (...)”*.

Suddetto articolo è stato nel merito superato dal disposto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 recante *“Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”*, nello specifico dall'art. 2 (*Obiettivi delle Aziende Sanitarie Locali*) il cui comma 3 recita *“Le regioni e le provincie autonome ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica”* e dall'art. 8 (*Indennizzi*), comma 1 che recita *“L'Azienda Sanitaria Locale (...) entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione in BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali una indennità ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e ss. mm., secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni”*.

2.3 art. 2, lettera c), per gli animali morti per eventi imprevisti (folgorazioni, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie), secondo il disposto della L.R. 25/85, art. 3 comma 3), è riconosciuto un indennizzo non superiore all'80% **del danno effettivamente subito e documentato.**

3. TABELLE DI VALORI APPROVATE DALLA COMMISSIONE REGIONALE (ex. art. 5 D.M. 298/89)

Nell'ambito di passate riunioni della Commissione Regionale istituita, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 298/89, per quantificare i danni da indennizzare, ha elaborato le seguenti TABELLE DI VALORI.

3.1 VALUTAZIONE DI UOVA DA COVA E I PULCINI DISTRUTTI NEGLI INCUBATOI (approvata in data 28/10/2008 dalla Commissione Regionale istituita ai sensi dell'art. 5 del DM. 298/89).

Pulcini (polli):

Pulcino maschio di un giorno standard € 0,60;

Pulcino maschio di un giorno doppio petto € 0,80;

Pulcino femmina di un giorno standard € 0,60;

Pulcino femmina di un giorno doppio petto € 0,60;

Pulcino pollo misto standard: € 0,60;

Embrionato di polli € 0,30 cadauno + € 5,16 per ogni giorno di incubazione (**per ogni 1000 uova**);

Pulcini (tacchini):

Pulcino maschio di un giorno € 2,50;

Pulcino femmina di un giorno € 2,00;

Misti: media € 2,00;

Embrionato di tacchini € 1,05 cadauno + € 5,68 per ogni giorno di incubazione (**per ogni 1000 uova**).

Pulcino (faraone):

Pulcino di faraone standard € 0,60;

Pulcino di faraone super € 1,00;

Uovo di faraona embrionato normale € 0,70 + € 1,86 per ogni giorno di incubazione (**per ogni 1000 uova**);

Uovo di faraona embrionato razze pregiate € 2,00 + € 1,86 per ogni giorno di incubazione (**per ogni 1000 uova**).

Faraoncino misto: 0,56;

Galline sottoposte a muta:

Valore della Gallina al momento della messa in muta (al prezzo di € 0,30/Kg.) + € 1,33 (costo attribuito al periodo di muta), meno 3,2% per ciascuna settimana in più a partire dalla ripresa dell'ovodeposizione (dopo 8 settimane dall'inizio della muta).

Fagiani-Starne-Germani-Pernici rosse pronta caccia a 5 mesi:

Fagiani € 8,30;

Germani € 6,00;

Pernici € 8,00

a capo, meno il 15% per ogni mese in meno, o € 0,77 per ogni mese in più e fini ad un massimo di € 10,33.

Fagiani-Starne-Germani-Pernici rosse riproduttori a 6 mesi:

€ 10,50 a capo, più il 10% per ogni mese in più fino ad un massimo di € 15,49;

Uova da cova di starne – Pernici rosse:

€ 2,00 cadauna;

Polletti R.G, rurali a 5 settimane:

€ 2,85 a capo meno il 15% per ogni settimana in meno;

Polletti R.G, rurali superiori a 5 settimane:
€ 3,00 al Kilogrammo;

Capponcelli leggeri svezzati razze HY-LINE o WARREN: allevamento a terra a 10 settimane:
€ 4,00 a capo, meno l'8% per ogni settimana in meno;

Capponcelli leggeri svezzati razze HY-LINE o WARREN: allevamento a terra superiori a 10 settimane: € 4,00 al Kilogrammo;

Capponcelli colorati svezzati: allevamento a terra a 10 settimane:
€ 4,50 a capo, meno l'8% per ogni settimana in meno;

Capponi colorati da macello: allevamento a terra superiori a 10 settimane:
€ 3,80 al Kilogrammo;

Le galline biologiche, hanno un valore di € 0,516 per capo superiore a quanto indicato dal riferimento del bollettino ISMEA.

Per le uova biologiche prodotte da consumo, il valore il valore è doppio su quanto riferito dal bollettino di Forlì;

Anatre razza muta: allevamento a terra a 4 settimane:
€ 2,50 a capo, meno il 15% per settimana in meno;

Anatre razza muta: allevamento a terra femmine superiori a 4 settimane:
€ 3,70 al kilogrammo;

Anatre razza muta: allevamento a terra maschi superiori a 4 settimane:
€ 3,00 al kilogrammo;

Oche adulte:
€ 4,50 al kilogrammo;

Struzzi:

Struzzi riproduttori di 5 anni razze normali € 1.000,00 cadauno;
Struzzi riproduttori di 5 anni razze pregiate € 1.500,00 cadauno;
Struzzi riproduttori di 4 anni razze normali € 800,00 cadauno;
Struzzi riproduttori di 4 anni razze pregiate € 1.300,00cadauno;
Struzzi riproduttori di 3 anni razze normali € 700,00 cadauno;
Struzzi riproduttori di 3 anni razze pregiate € 900,00 cadauno;
Struzzi riproduttori di 2 anni razze normali € 700,00 cadauno;
Struzzi riproduttori di 2 anni razze pregiate € 800,00 cadauno.

Quaglie riproduttori a 30 settimane di età:

Valore ISMEA a 10 settimane, meno il 3,3% per ogni settimana in più, comunque non inferiore al valore da macello;

Uova embrionato di quaglia € 0,10 cadauna + € 0,516 per giorno di incubazione (**per ogni 1000 uova**);

Pulcino di quaglia € 0,50 cadauno.

Conclusioni

Ogni istanza di indennizzo dovrà essere inviata alla Scrivente Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

1) richiesta di indennizzo sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'allevamento. Nell'eventualità l'allevamento sia gestito in soccida è necessaria la sottoscrizione sia del soccidante che del soccidario. **(allegato 1)**

2) ordinanza di abbattimento del Sindaco (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1), 2), 3), art. 4 comma 2) della L. 218/88 ed art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria"). **(allegato 2)**

3) provvedimento del sindaco relativo alla determinazione dell'ammontare del danno (ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. 218/88). **(allegato 3)**

Dal disposto degli artt. 2 e 4 della L. 218/88 si evince che il provvedimento del Sindaco in questione è necessario in tutti i casi di abbattimento e/o distruzione degli animali. Non è obbligatorio in caso di macellazione o depopolamento.

4) rendicontazione finanziaria (dettagliatamente compilata e corredata di fotocopia dei giustificativi di spesa – fatture, etc) dell'indennizzo, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'allevamento e dall'Azienda Ulss competente per territorio. Nell'eventualità l'allevamento sia gestito in soccida è necessaria la sottoscrizione sia del soccidante che del soccidario. **(allegato 4)**

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **(allegato 5)** da parte degli allevatori che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del DPR 633/72, i quali chiedono il rimborso della percentuale di compensazione IVA.

TABELLA RIEPILOGATIVA INDENNIZZI		
tipologia indennizzo	normativa calcolo indennizzo	ente erogatore
BSE	L. 218/88 - DM 298/89	AZ. ULSS - REGIONE
MVS	L. 218/88 - DM 298/89 (*)	AZ. ULSS - REGIONE
BLUE TONGUE (febbre catarrale degli ovini)	L. 218/88 - DM 298/89 (*)	AZ. ULSS - REGIONE
Focolai malattie infettive (es. Mixomatosi – peste americana)	L.R. 25/85	AZ. ULSS - REGIONE
EVENTI IMPREVISTI	L.R. 25/85	AZ. ULSS - REGIONE
TBC	L. 615/1964 - DECRETO MINISTERIALE ANNUALE	AZ. ULSS
BRC	L. 615/1964 - DECRETO MINISTERIALE ANNUALE	AZ. ULSS
LBE	L. 615/1964 - DECRETO MINISTERIALE ANNUALE	AZ. ULSS
INFLUENZA AVIARIA	L. 218/88 - DM 298/89 (*)	AZ. ULSS - REGIONE
SALMONELLE	L. 218/88 - DM 298/89 DM 4 febbraio 2013; DM 11 novembre 2011; DM 04 febbraio 2013	AZ. ULSS - REGIONE
PESTI SUINE	L. 218/88 - DM 298/89 (*)	AZ. ULSS - REGIONE
MALATTIA DI NEWCASTLE	L. 218/88 - DM 298/89 (*)	AZ. ULSS - REGIONE
AFTA EPIZOOTICA	L. 218/88 - DM 298/89 (*)	AZ. ULSS - REGIONE
AETHINA TUMIDA	L. 218/88 - DM 298/89	AZ. ULSS - REGIONE

(*) La vigente normativa comunitaria prevede un contributo comunitario del 50% della spesa sostenuta per il pagamento di indennizzi a seguito di focolai di queste epizoozie.

